

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

Piazza Maggiotti, 1 – C.A.P. 28010 – c.f. 00288390032

tel. 0322 806101 – fax 0322 806438

e-mail comune@comune.cavaglietto.no.it

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
30.Lug.2022**

INDICE

art. 1 - Oggetto

art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

art. 3 - Esclusione spese di rappresentanza

art. 4 - Gestione amministrativa e contabile

art. 5 - Controllo e pubblicità

art. 6 - Entrata in vigore

art. 1 - Oggetto

In attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. relativo alla potestà regolamentare degli Enti Locali, il presente regolamento disciplina le spese di rappresentanza nel rispetto del principio del buon andamento sancito dall'articolo 97 della Costituzione e dei principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, imparzialità, efficienza ed economicità. Nell'ambito di questi principi, il regolamento stabilisce i criteri generali che disciplinano l'attività di rappresentanza, le cause di esclusione e le modalità di autorizzazione di tali spese.

art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

La nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola amministrazione verso l'esterno. Le relative spese debbono assolvere il preciso scopo di consentire all'Ente locale di intrattenere rapporti squisitamente istituzionali, rapportandosi, nell'ambito del suo ruolo istituzionale, con altre amministrazioni che, pure, si manifestino nel loro ruolo istituzionale. Tale qualificazione finalistica comporta l'esclusione delle spese per l'esercizio di funzioni istituzionali, ma rientranti nell'attività tipica e nelle competenze dell'Ente, quale modalità di estrinsecazione dell'attività amministrativa in un determinato settore in conformità agli obiettivi programmati.

Oltre al requisito finalistico sopra descritto, le spese di rappresentanza debbono rivestire i caratteri dell'inerenza e dell'ufficialità.

Per inerenza si intende che le spese debbano essere strettamente connesse con il fine di mantenere e/o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo.

Per ufficialità si intende che esse finanzia manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati.

L'attività di rappresentanza ricorre quindi in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per Statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento.

Sotto il profilo gestionale, il rispetto dei principi di economicità ed efficienza impongono che le spese abbiano il carattere della sobrietà e della congruità, sia rispetto all'evento che le ha giustificate, sia in relazione al bilancio in generale.

art. 3 - Esclusione spese di rappresentanza

Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'Ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali. Sono quindi escluse, a titolo esemplificativo:

- ✓ le spese a beneficio dei dipendenti o ex dipendenti e degli amministratori o ex amministratori (pranzi, omaggi per pensionamenti, liberalità in occasione del Natale, atti di onoranza in occasione di decessi come telegrammi, necrologi, omaggi floreali, ecc.). Il criterio di base per determinare se le spese per un pranzo e/o rinfresco possano essere ricondotte ad una spesa di rappresentanza è quello di individuarne i destinatari, allo scopo di rilevare se siano soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono;
- ✓ telegrammi, biglietti di congratulazione, omaggi ai cittadini in occasione di nascite o matrimoni;
- ✓ acquisto di generi di conforto in occasione di riunione della Giunta, del Consiglio o di altre occasioni come conferenze di servizio o incontri di lavoro o di studio;
- ✓ spese di ospitalità in occasione di visite di soggetti istituzionali in veste informale o non ufficiale;
- ✓ ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- ✓ atti di mera liberalità;
- ✓ spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori;

- ✓ inviti, manifestazioni, materiale pubblicitario, servizi fotografici, mostre, convegni, in quanto riconducibili ad altre fattispecie, come spese per attività culturali.

art. 4 - Gestione amministrativa e contabile

Lo stanziamento delle spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio comunale con l'approvazione del bilancio. Il relativo capitolo è assegnato con il PEG al responsabile dell'area amministrativa.

L'esigenza dell'effettuazione della spesa di rappresentanza è individuata dal Sindaco o, in sostituzione del medesimo, dal Vice-Sindaco nonché dagli Assessori in relazione alle proprie competenze e sottoposta alla Giunta comunale che adotta l'atto di indirizzo per il responsabile competente ad assumere l'impegno di spesa, secondo le procedure previste dalla normativa vigente. La deliberazione della Giunta comunale deve essere adeguatamente motivata in relazione all'individuazione dell'occasione/evento che la rende necessaria e alla coerenza con i criteri del presente regolamento.

art. 5 - Controllo e pubblicità

Le spese di rappresentanza sono soggette a specifico controllo da parte della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall'articolo 16 comma 12 del D.L. 31 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, in forza del quale le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di Governo degli Enti Locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito allegato al Rendiconto di gestione di cui all'articolo 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che viene trasmesso alla Sezione regionale della Corte dei Conti.

Tale prospetto deve essere pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del Rendiconto di gestione, sul sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente.

art. 6 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente incompatibile disposizione regolamentare.